

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1961}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SOBRERO, MANFREDI MANFREDO, VILLA, ARMELLA

Presentata il 21 dicembre 1977

Modifiche alla legge del 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con i provvedimenti legislativi adottati in questi ultimi anni è stato migliorato lo sviluppo di carriera degli ufficiali dei ruoli normali delle varie armi, del ruolo speciale unico e dei servizi, ma non è stato risolto l'annoso e grave problema che da sempre affligge il ruolo degli ufficiali di sussistenza, i quali oggi sono gli unici fra tutti gli ufficiali dell'Esercito che non possono usufruire nemmeno di una sola promozione all'anno al grado di colonnello. Difatti l'organico di detto grado è attualmente fissato in n. 3 unità e le promozioni previste sono una ogni due anni; cosicché in un ruolo che oggi è costituito da circa 215 ufficiali, uno solo di questi può aspirare, una volta ogni due anni, a raggiungere il grado di colonnello. Eppure i suddetti ufficiali sono stati reclutati con gli stessi titoli dei colleghi delle armi e dei servizi, provengono anch'essi dal-

l'accademia militare ed assolvono funzioni sempre più complesse ed impegnative per assicurare il benessere e le migliori condizioni di vita del soldato alle armi.

Nell'intento di avvicinare lo sviluppo di carriera degli ufficiali di sussistenza a quello degli altri servizi e per evitare una ingiusta disparità di trattamento tra elementi della stessa Forza armata, si rende necessario promuovere al più presto un provvedimento legislativo che, aumentando di una sola unità l'organico dei colonnelli in servizio permanente effettivo (da 3 a 4), consenta una promozione all'anno nel grado di colonnello, in modo da ottenere un lieve miglioramento nella situazione di carriera del ruolo, oggi caratterizzata da larga base e ristrettissimo vertice.

A tal fine è stata predisposta l'unità proposta di legge, che prevede la sostituzione del quadro XVIII - ruolo del servizio

di commissariato (Ufficiali di sussistenza) - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1187, e successive modificazioni.

Il provvedimento invocato, che comporta l'aumento di una sola unità negli organici in vigore, rappresenta il minimo indispensabile per riequilibrare soltanto in parte la vigente norma di legge, che in effetti ora non offre sufficienti garanzie di equità, e per

sanare la grave situazione di disagio in cui versa il personale interessato, mortificato da ingiuste condizioni di trattamento nei confronti dei colleghi della stessa Forza armata.

Si rende pertanto necessario pervenire rapidamente all'approvazione dell'unità proposta di legge per restituire fiducia e giustizia anche agli ufficiali di sussistenza e per conferire al loro ruolo una struttura ordinativa più moderna e funzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il quadro XVIII - ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito da quello riportato nell'allegato alla presente legge.

Dal 1° gennaio 1977 l'organico del grado di colonnello verrà raggiunto mediante promozione del tenente colonnello classificatosi al primo posto nella graduatoria di merito formata per lo stesso anno.

XVIII RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO

(Ufficiali di sussistenza)

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	Scelta	—	4	1 ogni 4 anni	Tutti
Tenente colonnello	Scelta	—	40	1 ogni anno	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	Anzianità	—	25	—	—
Capitano	Scelta	—	69	5	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	Anzianità	—	60	—	—
Sottotenente . . .	Anzianità	—	—	—	—